



Circolare Speciale **32/2021** pagine: 3

Assegno temporaneo per figli minori di lavoratori autonomi

L'assegno temporaneo per figli minori è una misura provvisoria, in vigore da luglio 2021 a dicembre 2021, istituita con il D.L. 8.06.2021 n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 8.06.2021, in attesa dell'entrata in vigore dell'assegno unico che dovrebbe avvenire nel 2022.

Soggetti interessati

Dal 1.7. al 31.7.2021 l'assegno temporaneo è rivolto alle sole categorie finora escluse dagli aiuti familiari, **ovvero ai lavoratori autonomi**, ai disoccupati e agli incapienti.

Per chi già percepisce gli assegni familiari ovvero le famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, pur non potendo usufruire dell'assegno temporaneo, è prevista una maggiorazione per lo stesso periodo. Tale misura temporanea non sostituisce le attuali detrazioni fiscali per i figli a carico.

Requisiti

L'assegno temporaneo riguarda i nuclei familiari con figli minori, in possesso di **un'attestazione ISEE, in corso di validità, con indicatore ISEE minorenni, compresa tra 0 e 50.000 Euro.**

Misura

L'importo dell'assegno temporaneo è determinato sulla base del numero di figli minori e al valore dell'Indicatore ISEE minorenni. Pertanto, gli importi risultano decrescenti all'aumentare del livello dell'Isee.

Come presentare la domanda

Per chiedere l'assegno temporaneo sarà possibile rivolgersi ad un Patronato o ad uno studio professionale, presentando l'attestazione ISEE 2021. Il Presidente dell'Inps, in audizione al Senato, ha precisato che la domanda sarà disponibile sul sito dell'Inps dal 1.07.2021, specificando che per la presentazione sarà sufficiente indicare solo "il codice fiscale e l'Iban".

Modalità di erogazione dell'assegno temporaneo

L'erogazione decorre dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito sull'Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato.

In caso di affidato condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'Iban di ciascun genitore.

In sede di prima applicazione, **per le domande presentate entro il 30.09.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio.** La misura non è imponibile ai fini Irpef.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L. 1.04.2021, n. 46 - D.L. 8.06.2021, n. 79 - Mess. Inps 22.06.2021, n. 2371

La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale; ciò al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il Governo dovrà adottare, entro il 21.04.2022, uno o più decreti legislativi attuativi dell'assegno unico e universale, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

In attesa dei decreti attuativi della L. 46/2021, il Governo ha emanato il D.L. 79/2021 che riconosce un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF). L'Inps, con messaggio 2371/2021, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla nuova misura.

Da notare che il D.L. 79/2021 prevede una **maggiorazione degli importi dell'assegno per il nucleo familiare**. In particolare, a decorrere dal **1.07.2021 e fino al 31.12.2021**, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

SCHEMA DI SINTESI

DURATA	⇒ Dal 1.07 al 31.12.2021.
BENEFICIARI	⇒ Nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ANF. ⇒ In presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affidamento preadottivo.
MISURA	⇒ Assegno temporaneo su base mensile riconosciuto dall'Inps nei limiti di spesa previsti.
DETERMINAZIONE IMPORTO	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • L'assegno è determinato in base alla tabella allegata al D.L. 79/2021 (🔗) che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. • In particolare, è prevista: <ul style="list-style-type: none"> .. una soglia minima di ISEE fino a € 7.000, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi; .. una soglia massima di ISEE pari a € 50.000, oltre la quale la misura non spetta. • Gli importi sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità.
REQUISITI	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: <ul style="list-style-type: none"> .. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; .. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; .. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; .. essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. • Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
DOMANDA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • La domanda deve essere presentata entro il 31.12.2021 di norma dal genitore richiedente, una sola volta per ciascun figlio, mediante i seguenti canali: <ul style="list-style-type: none"> .. portale web dell'Inps; .. Contact Center Integrato; .. gli Istituti di patronato. • Dal 1.07.2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.
DECORRENZA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Per le domande presentate entro il 30.09.2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. • Successivamente al 30.09.2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

ALTRI ASPETTI

PAGAMENTO

- L'erogazione dell'assegno avviene mediante **accredito su IBAN** del richiedente o mediante **bonifico domiciliato** (salvo quanto previsto per i nuclei percettori di reddito di cittadinanza).

In caso di **affido condiviso** dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

REGIME FISCALE

- L'assegno **non** concorre alla formazione del reddito

COMPATIBILITÀ

- Il beneficio è compatibile con:
 - .. il reddito di cittadinanza;
 - .. la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

.. nelle more dell'attuazione della L. 1.04.2021, n. 46, con assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali previste per i figli, inclusa la maggiorazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico, assegni familiari previsti D.P.R. 30.05.1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

- Resta esclusa la compatibilità con l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 D.L. 69/1988.

VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE

- In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata è presentata entro 2 mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, o è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

- Per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, **l'Inps corrisponde d'ufficio** l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità
- Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 4 D.L. 4/2019.
- Per la determinazione del reddito familiare per il reddito di cittadinanza l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, c. 6 del D.L. 4/2019.